

Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI MESSINA, SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C. IN CORSO DI CAUSA

CON RICHIESTA DI EMISSIONE DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE

RG N. 634/2021

L'Avv. **Paolo Giovanni Rotelli**, RTLPGV88L26I199M, nato a Sant'Agata di Militello il 26.07.1988 e domiciliato in Messina, via Nino Bixio n. 89 (ME), rappresentato e difeso da se stesso indicando fax: 0902923702, e pec: paolorotelli@pec.giuffre.it, ove ricevere comunicazioni, ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Messina, via Nino Bixio n. 89, **ricorrente**;

CONTRO

- **Ministero della Istruzione Università e Ricerca**, in persona del legale rappresentante pro tempore, P. Iva 80185250588, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato e difeso *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;
- **Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato e difeso *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;
- **Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la provincia di Messina**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato e difeso *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina

PREMESSO CHE

- in data 18.02.2021 veniva depositato ricorso ex art. 414 c.p.c., RG 634/2021, Giudice dott.ssa La Face, per il riconoscimento del valore abilitante per l'insegnamento della laurea e dei 24 CFU;
- la prima udienza del giudizio di merito è fissata per giorno 18.11.2021;



- nelle more del giudizio il Ministero resistente ha stabilito che per l'anno 2021/22 le nomine delle supplenze dei docenti verranno fatte "attingendo" dalla prima fascia e/o dagli elenchi aggiuntivi alla prima fascia;
- l'art. 59, comma 4, lett. A) del "decreto sostegni bis" ha stabilito che *"in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che, contestualmente: a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021..."*
- in data 09.08.2021 l'Ufficio scolastico di Messina ha nuovamente pubblicato le graduatorie della seconda fascia delle GPS e il ricorrente risulta sempre inserito in seconda fascia (v. doc. all.) posizione n. 258 con evidente grave e irreparabile danno per quanto meglio *infra* precisato;
- la mancata inserzione del ricorrente nella prima fascia delle GPS renderà più difficile, se non impossibile, l'inserimento nella scuola, in occasione delle imminenti convocazioni previste con l'avvio del nuovo anno scolastico 2021/22 (01 Settembre 2021), perché ne posporrà la posizione in graduatoria e si risolverà, quindi, in una perdita di professionalità e di chance, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula a breve termine dei contratti di supplenza, anche annuali;
- inoltre, il mancato inserimento in prima fascia impedisce al ricorrente di poter accedere in tale veste nella piattaforma telematica (istanze online) al fine di inserire le proprie preferenze potendolo fare solo quale docente inserito in seconda fascia;
- considerata tale circostanze si richiede l'emissione di un provvedimento d'urgenza al fine di anticipare provvisoriamente la pronuncia in ordine al valore abilitante della



laurea e dei 24 CFU, prima che vengano effettuate le c.d. nomine e stipulati i contratti definitivi ed immodificabili, considerato l'avvio del nuovo anno scolastico in data 01.09.2021;

- Pertanto il ricorrente interviene in corso di causa al fine di ottenere un provvedimento d'urgenza che sancisca il valore abilitante dei titoli dalla stessa posseduti essendo presenti sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora*,

SUL FUMUS BONI IURIS

- Sebbene la sussistenza del "*fumus boni iuris*" ossia dell'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza in diritto della pretesa azionata risulti già da quanto dedotto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, il cui contenuto si intende qui integralmente trascritto, appare opportuno precisare il fondamento dell'azione nonché sintetizzare i fatti di causa;

- va infatti premesso che l'avv. Rotelli, ha conseguito la laurea specialistica in Giurisprudenza in data 23.07.2012, in data 08.05.2020 ha conseguito i 24 crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psicopedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche nonché Master di primo livello "L'insegnamento delle materie giuridico – economiche negli istituti secondari di II grado: metodologie didattiche", conseguendo quindi anche tutti i crediti formativi richiesti dall'Ente resistente (vv.doc. all.);

- In data 30.07.2020 l'istante ha presentato domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze (v. doc. all.);

- la piattaforma online non ha permesso al ricorrente, nonostante in possesso della laurea in Giurisprudenza, dei 24 cfu ed addirittura del Master richiesto e dell'abilitazione alla professione di avvocato, di potersi iscrivere nella Prima fascia della graduatoria provinciale costringendola così a doversi declassare in seconda fascia contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di seguito meglio precisato.

- ciò premesso di seguito si riportano le motivazioni già presenti nel ricorso introduttivo che evidenziano la fondatezza della domanda:



A) Violazione delle Direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE.

La direttiva comunitaria 2005/36/CE disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli stati membri e il provvedimento di recepimento della direttiva, il D. Lgs. n. 206/2007, ha abrogato, in tutto o in parte, la normativa nazionale che regola la materia dei riconoscimenti professionali. La nuova direttiva 2013/55 CE ha modificato la precedente al fine di rimuovere gli ostacoli ancora esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, il suo decreto attuativo è il D. Lgs. n. 15/2016.

È significativo evidenziare come la Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea “*qualifica professionale*” al fine dell’esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all’esercizio della stessa. I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell’Unione Europea rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale” utile all’esercizio della “professione regolamentata”. I termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “*qualifica professionale*” adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “*qualifica professionale*” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, il



titolo non è altro che la “*qualifica professionale*” adottata dalla normativa dell’Unione Europea. Il Ministero dell’Istruzione, mediante D. M. 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l’elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titolo consentono l’accesso alla professione di docente e quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) ciò che emerge e che tali titoli sono idoneo all’esercizio della professione regolamentata, ovvero di “*qualifica professionale*”.

Del resto, l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53): ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell’Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l’abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi.

La normativa europea non si presta quindi ad equivoci e i decreti ministeriali appaiono in contrasto con le norme eurocomunitarie. Infatti, anche l’Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio del 2020 richiede per l’iscrizione nella prima fascia della Graduatoria provinciale di Supplenze la c.d. “abilitazione” continuando a discriminare coloro che sono in possesso del titolo di studio e del 24 CFU, condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente per la suddetta iscrizione, ex art. 12 della Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione.

B) VALORE ABILITANTE LAUREA E 24 CFU – NULLITA’ E/O



**ILLEGITTIMITA' E/O DISAPPLICABILITA' DELL'ORDINANZA 60/2020
NELLA PARTE IN CUI NON RICONOSCE TALE VALORE ABILITANTE**

Il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 è volto a riordinare, adeguare e semplificare il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nello specifico il legislatore delegato ha inteso definire normativamente quali sono i requisiti di accesso ai concorsi riservati agli abilitati, infatti l'art. 5 statuisce quanto segue: *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”

In sintesi, il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutte le procedure di reclutamento docenti e, nello stabilire tali requisiti, sostituisce il termine “abilitazione” con i 24 crediti formativi universitari, in specifici settori scientifico disciplinari, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al diploma di laurea (o titolo equipollente/equiparato).

In altri termini, si equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 CFU.



Ne consegue che i docenti che hanno conseguito la laurea ed i 24 CFU sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze.

Inoltre ai sensi dei commi 106 e 107 della legge n. 107/2015 a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 pure *“l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione”*.

Dal combinato disposto di queste norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l'accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l'abilitazione all'insegnamento, pur prevista dall'art. 1, comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit, comma 181. Si è quindi ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie - riservate agli abilitati - per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza.

Di contro tanto l'O.M. n. 60/2020 che il D.M. n. 781/2020 hanno previsto per le neoistituite graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d'istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 requisiti diversi rispetto al passato, specificando che *“le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti”*.

È evidente come i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all'insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiamo conseguito la laurea magistrale o a



ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “*titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”)*”. Infatti, attesa l’omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell’art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento.

Quanto sin qui sinteticamente detto è frutto di un’attenta analisi da questa difesa, operata da codesto Tribunale, Giudice dott.ssa Bellino, nella propria ordinanza del 22.12.2020 (v. doc. all.) con cui ci si ritrova in piena sintonia con l’ampia, attenta ed esaustiva interpretazione normativa ivi effettuata.

Dalla stessa pronuncia (ordinanza Tribunale di Messina del 22.12.2020) emerge chiaramente che “*In particolare, l’art. 3 della suddetta ordinanza suddivide le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, in due fasce: a) la prima, costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda, costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: - per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; - per le classi*



di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso. Va quindi rilevato che l'art. 11 dispone che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce: a) la prima resta determinata ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. n. 374/2019; b) la seconda è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. L'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo..... Orbene, **con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU egli avrebbe quindi diritto ad essere inserito nella prima fascia delle GPS, che di fatto corrisponde alla seconda fascia delle vecchie graduatorie, anziché nella seconda fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto**”

È bene precisare come parte ricorrente abbia chiesto contestualmente all'inserimento nelle GPS anche l'inserimento nelle graduatorie d'Istituto essendo però stato declas-



sato in terza fascia; è evidente però come lo stesso abbia pieno diritto ad essere inserito in seconda fascia delle graduatorie d'Istituto per corretta interpretazione normativa e per quanto anche statuito da codesto Tribunale adito.

Codesto Tribunale è stato tra i primi ad affrontare la questione ed ormai in senso unanime si stanno pronunciando i Tribunali d'Italia; infatti significative pronunce giudiziarie, cautelari e di merito, hanno affermato il valore abilitante del titolo accademico, unitamente ai 24 CFU/CFA, dal momento che i ricorrenti, in possesso sia del titolo accademico idoneo all'insegnamento che dei 24 CFU/CFA, vantano il possesso di un titolo ritenuto abilitante, secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.lgs 59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

Per esempio, recentemente il Tribunale di Roma nella sentenza n. 2823/2019, pubbl. il 22/03/2019 (**v. doc. all.**) ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU. *La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vantava, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). Il giudice, nel rispetto della normativa nazionale e sovranazionale ha così statuito: Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi....(omissis).... **P.O.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu...**".*

Ed ancora, per il giudice del lavoro di Siena (ordinanza n. cronol. 2493/19, dott. Delio Cammarosano, non reclamata), *"in conformità alla legge delega, il legislatore delegato ha individuato, quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il recluta-*



mento docenti, il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline. Essendo l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento, è giocoforza ritenere che l'accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equiparato all'abilitazione”.

Ancora, nella sentenza del Tribunale di Parma, si legge: *“Questo Giudice ritiene di aderire, senza esitazioni, all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito che si è formato sul punto, favorevole alla tesi di parte ricorrente”.*

Anche il Tribunale di Salerno ha stabilito il valore abilitante del possesso congiunto laurea e 24 cfu, (*ex multis* v. sent. n. 107 del 21.01.2020 Tribunale Salerno) con cui si evidenzia che *“il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi, è possibile equiparare il possesso del titolo accademico in uno ai detti 24 CFU all'abilitazione all'insegnamento, ai fini dell'inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto.”*

In senso conforme, nella giurisprudenza ordinaria di merito, ad es. citiamo quelli di Vallo della Lucania (9 febbraio 2017), Tribunale Pavia (14.9.2015); Tribunale di Benevento (ordinanza del 23.1.2015); Tribunale di Napoli (sentenza R.G. n. 14126/2015 emessa in data 31/05/2017); Tribunale di Benevento (R.G. n.3426/2015 Sezione lavoro con sentenza del 01/03/2017); Tribunale di Salerno (sentenza passata in giudicato, recante n.246/17 emessa in data 26/01/2017); Tribunale di Como (sentenza 266/2017 pubblicata il 9/11/2017). E ancora Napoli, Sassari, Termini Imerese, Tivoli, Ragusa, Parma, Brindisi, Torino, Cagliari, Piacenza, Avellino, Viterbo, Busto Arsizio, Catanzaro, Salerno e altri ancora con sentenze definitive molto spesso passate in giudicato.

In tutti i sopracitati casi e in molti altri ancora la laurea congiuntamente al possesso



dei 24 CFU costituisce abilitazione all'insegnamento.

Inoltre, l'individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla prima fascia è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria e fonte di rango superiore costituita dalla legge 107/2015. Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattica - abilitativa della ricorrente, che Le permetterà infatti di accedere ai prossimi concorsi, è del tutto evidente che escludere il ricorrente dalla prima fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe

È *ictu oculi* evidente l'illegittimità costituzionale di tale situazione laddove la norma fosse così interpretata determinando una disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso alla prima fascia o anche ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione del ricorrente.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, invece, ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla prima fascia, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità" è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu. Pertanto, non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'inserimento nelle graduatorie provinciali o anche nella partecipazione a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, e la successiva negazione del diritto del ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle G.I.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero dell'Istruzione ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, ovvero quella dell'inserimento nella prima fascia o anche dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti



riservate ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto del ricorrente ad accedere alla prima fascia delle GPS e seconda fascia delle graduatorie d'Istituto, anch'esse riservate ai docenti abilitati.

ULTERIORI PROVVEDIMENTI TRIBUNALE DI MESSINA

Sul tema, oltre alla recentissima ordinanza sopra richiamata, questo Tribunale si è pronunciato anche su un ricorso cautelare introitato da questa difesa su una situazione analoga statuendo che la domanda fosse fondata ma carente del requisito del *periculum in mora* trattandosi di ricorso cautelare.

In particolare, nel provvedimento di rigetto del pocanzi menzionato giudizio cautelare (v. doc. all.) il Giudicante statuisce a pag. 7 che *“Alla luce delle superiori considerazioni va ritenuto che alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase, e salva la più approfondita valutazione da farsi in quella eventuale di merito, è dato ravvisare il fumus boni iuris, quale probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Tuttavia non ricorre nella specie il periculum in mora...”*

Sempre nella superiore pronuncia, il Giudicante cita due sentenze del Tribunale di Messina che hanno riconosciuto il valore abilitante della Laurea e 24 cfu. Precisamente, a cavallo tra la pag. 5 e la pag. 6 del provvedimento di rigetto della domanda cautelare, viene espressamente scritto che *“Ciò posto, come **già ritenuto da questo ufficio in sede di reclamo (v. ordinanza del 2.12.2019 resa su un caso analogo) e più di recente dall’ordinanza del 23.9.2020 – dott.ssa Totaro** - è ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l’inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di*



ruolo” ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, **nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”)**.

Appare quindi evidente come questo Tribunale adito abbia colto l’ingiustizia subita dalla ricorrente ad opera del Ministero resistente che si ostina nel porre in essere condotte *contra legem* e contraria anche alle autorevoli pronunce sul tema.

NON SOLO!

Dalla stessa ordinanza più volte richiamata emerge anche un orientamento unanime di questo Tribunale che più volte si è pronunciato in senso favorevole al ricorrente (*ex multis* ordinanza n. 25277/2019 del Tribunale di Messina);

Orbene, con l’ordinanza ministeriale n. 60/2020 sono state istituite le Graduatorie Provinciali per le Supplenze e previste n. 2 fasce (non più 3 come per l’anno 2019/20); la prima fascia è riservata agli abilitati all’insegnamento mentre la seconda, in cui è stato inserito il ricorrente equivarrebbe per i requisiti alla vecchia terza fascia.

Orbene, posto che è stato affermato il valore abilitante dei titoli posseduti dal ricorrente, lo stesso dovrà essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplenza e nella seconda fascia delle graduatorie d’Istituto.

Alla luce di quanto sopra, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, con il presente ricorso

- SUL PERICULUM IN MORA

Per quanto riguarda l’ulteriore requisito del cd. “*periculum in mora*”, che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, occorre aggiungere l’assorbimento del *fumus boni juris* sul *periculum*, nel senso che se è con-



clamata la violazione di una norma di legge non v'è *periculum* che tenga, ben potendosi configurare una condizione di subordinazione del *periculum* in mora stesso rispetto al *fumus boni iuris*. Questo rilievo porta alla conclusione, sposata da buona parte anche della dottrina, per la quale, ai fini dell'assumibilità della misura d'urgenza richiesta dalla parte, rimane particolarmente rilevante il valore alto del *fumus boni iuris*, rispetto al quale è anche sufficiente un livello di *periculum* in mora di minore spessore.

Ad ogni modo, nel caso di specie è evidente il grave e irreparabile pregiudizio che verrà creato al ricorrente laddove non venisse riconosciuto in via cautelativa il valore abilitante del possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU, e conseguente immediato inserimento in prima fascia.

Infatti, non v'è chi non veda come via sia il pericolo qualificato da ritardo, imminente ed irreparabile. La domanda principale ha ad oggetto una pronuncia dichiarativa in relazione al valore abilitante dei titoli, e quindi si prescinde dall'inserimento in graduatoria, che ne è una imminente conseguenza, il che evidenzia la sussistenza dell'attualità e la concretezza del *periculum*.

Inoltre, com'è noto, è stata aperta la possibilità per i docenti di inserire in modalità telematica, sulla piattaforma istanze online, le preferenze delle scuole e/o delle città; tale scelta è però concessa alla ricorrente solo quale docente di II fascia delle GPS.

È evidente come occorra chiarire prima delle “nomine” e dei contratti di supplenza e/o di ruolo per l'a.s. 2021/2022 che decorre, si ricorda, dal 01.09.2021.

L'iter relativo agli incarichi di supplenze è stato da pochi giorni chiarito dalla circolare del MIUR del 06.08.2021 a firma del dott. Filippo Serra (v. doc. all.) in cui si evince chiaramente il vantaggio che il soggetto inserito in prima fascia ha rispetto agli aspiranti docenti inseriti in seconda fascia. Nella stessa circolare si fa inoltre riferimento a diversi aspiranti docenti inseriti con riserva in quanto “vincitori” di



ricorsi cautelari a testimonianza di come ormai vi sia un intendimento giurisprudenziale univoco in materia.

In sintesi, il “*periculum in mora*” si sostanzia nella concreta possibilità, per il ricorrente, allorchè venga riconosciuta l’abilitazione all’insegnamento, di notificare il provvedimento ai fini dell’inserzione nelle superiori graduatorie, intese come I fascia GPS e II fascia delle graduatorie d’istituto;

L’ammissione nella prima fascia delle GPS come è noto da diritto alle supplenze per gli insegnanti e addirittura, con un ultimo intervento normativo, il Legislatore, solo per l’anno scolastico 2021/22, ha consentito che proprio dalla prima fascia si possa attingere per l’agognata ammissione in ruolo. Quanto sopra è stato di recente statuito dal Tribunale di Messina in ragione degli effetti sulle concrete possibilità di immisione in ruolo di tanti insegnanti.

La recentissima modifica normativa di cui all’art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, difatti, ha messo un nuovo tassello nel percorso di reclutamento degli insegnamenti proprio in quanto, dopo la chiusura delle G.A.E. dal 2006, per la prima volta, si consente di attingere da graduatorie per titoli ai fini dell’attribuzione del ruolo.

Non solo!

Il danno è ulteriormente aggravato (ed attuale) proprio in virtù della piena vigenza dell’art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 che introduce la possibilità di assumere, a tempo indeterminato, anche da G.P.S. ma solo dalla prima fascia consentendo dunque di accedere alla tutela d’urgenza ed impedendo la perdita di un contratto ed il verificarsi di un pregiudizio alla professionalità non altrimenti risarcibile.

- RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE

Con il presente atto si richiede a codesto Tribunale di voler emettere decreto inaudita altera parte vista l’urgenza del caso. La richiesta di decreto inaudita altera parte è infatti giustificata ogni qual volta sussistono ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso di pochi giorni necessari per la



convocazione della controparte.

Nel caso che ci occupa, è risaputo che l'anno scolastico si avvii il 01.09.2021, ma il ministero resistente ben potrà procedere con le nomine anche con largo anticipo attingendo quindi dalla prima fascia delle graduatorie in cui, però, è escluso il ricorrente nonostante ne abbia pieno diritto.

Ciò comporterebbe un grave e irreparabile danno alla professionalità nonché evidente perdita di chance per cui appare opportuno l'emissione di tale provvedimento con riserva di meglio approfondire la vicenda nel pieno contraddittorio tra le parti.

Alla luce di quanto sopra, il ricorrente,

CHIEDE

Al Tribunale di Messina, per tutti i su esposti motivi, rigettata ogni contraria eccezione o difesa, di voler accogliere le seguenti domande e

CONCLUSIONI

- In via principale, emettere decreto inaudita altera parte per riconosce il valore abilitante della laurea e dei 24 cfu e consentire al ricorrente di essere inserita nella prima fascia delle GPS e nella seconda delle Graduatorie d'Istituto;

Contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, considerata l'urgenza, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;

- IN VIA SUBORDINATA E CAUTELARE

previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio,

1) Accertare, ritenere e dichiarare che l'Avv. Paolo Giovanni Rotelli dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto del titolo Accademico e 24 CFU;

2) per l'effetto ordinare al Ministero convenuto, di inserire Rotelli Paolo Giovanni nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, per le



classi concorsuali di riferimento, prov. di Messina, con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto

Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente ricorso è esente, in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore ad € 35.240,04 (v. **doc. all.**).

Unitamente al presente atto si producono i seguenti documenti:

- 1) Stralcio Graduatoria II Fascia n. 258;
- 2) Esenzione contributo unificato;
- 3) Circolare MIUR del 06.08.2021;
- 4) autocertificazione titoli; attestazione 24 cfu; certificazione Master; domanda inserimento graduatoria II fascia del 30.07.2020;

Messina, lì 13.08.2021

Avv. Paolo Giovanni Rotelli

